

## DECRETO LEGGE 30 NOVEMBRE 2020, N. 157 “DECRETO RISTORO-QUATER”

1) Per gli agenti di commercio il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al **10 dicembre 2020**;

2) Per gli agenti di commercio che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP è prorogato al **30 aprile 2021**.

3) Per gli agenti di commercio che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente è sospeso il pagamento relativo all’imposta sul valore aggiunto che scade nel mese di dicembre 2020. Il versamento è effettuato in un’unica soluzione entro il **16 marzo 2021** o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021;

4) Estensione del contributo a fondo perduto agli agenti di commercio che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’*Allegato 1* del presente decreto.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che *l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di Aprile 2019*. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti riportati nell’*Allegato 1* che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto, il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Per i soggetti che non hanno presentato l’istanza di contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio”, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web.

L’**ammontare** del contributo a fondo perduto è determinato:

- per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto, come quota del contributo già erogato;
- per i soggetti che non hanno presentato la precedente istanza, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dal “Decreto Rilancio”;
- per i soggetti previsti nell’*Allegato 1* che hanno già beneficiato del precedente contributo, che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 e che non hanno il calo del fatturato, l’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell’*Allegato 1* agli importi minimi di 1000 euro per le persone fisiche e a 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

5) Proroga termini definizioni agevolate (Rottamazione e Saldo e Stralcio) al **1° marzo 2021**, entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative;

6) A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo Decreto le nuove richieste di rateizzazione sospendono nuovi fermi amministrativi e non possono essere avviate nuove procedure esecutive (Fermi amministrativi, Pignoramenti ecc.); il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate. La decadenza dal beneficio di rateizzazione avviene dopo il mancato pagamento n.10 rate anche non consecutive. Le nuove richieste di rateizzazione possono essere presentate

senza necessità di documentazione allegata per importi debitori fino a 100.000 euro, prima era fino a 60.000, e possono presentare nuova richiesta anche coloro che sono decaduti dal beneficio della Rottamazione o da un precedente piano di rateazione, ma devono farlo entro il 31.12.2021.



461707	46 17 07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	100%
461708	46 17 08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461709	46 17 09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461822	46 18 22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	100%
461892	46 18 92	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	100%
461893	46 18 93	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi	100%
461896	46 18 96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	100%
461897	46 18 97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	100%
461901	46 19 01	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
461902	46 19 02	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
461903	46 19 03	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%

